

Notizie Utili ICI

IL DECRETO LEGGE 93 DEL 27.05.2008 HA DISPOSTO **L'ESENZIONE DELL'ICI** GIA' DAL 2008 SULLE ABITAZIONI ADIBITE AD **ABITAZIONE PRINCIPALE** DEL SOGGETTO PASSIVO E GLI IMMOBILI AD ESSE **EQUIPARATE** E SULLE RELATIVE **PERTINENZE**. TALE ESENZIONE NON SI APPLICA PER GLI IMMOBILI CLASSIFICATI IN CATEGORIA A1(abitazioni signorili), A8 (abitazioni in ville non villette) E A9 (castelli e palazzi)

- PER **ABITAZIONE PRINCIPALE** **(esente già dal 2008)** SI INTENDE (SALVO PROVA CONTRARIA) QUELLA OVE IL SOGGETTO PASSIVO HA ELETTO LA PROPRIA RESIDENZA ANAGRAFICA. Qualora la residenza sia stata presa nel corso dell'anno 2008 per il periodo precedente la richiesta di residenza l'abitazione non può essere considerata "prima casa" e pertanto per quel periodo dovrà essere corrisposta l'ICI con l'aliquota prevista per gli "altri fabbricati". L'esenzione scatta dalla richiesta di residenza.
- PER **PERTINENZA** **(esente già dal 2008)** SI INTENDONO GLI IMMOBILI CLASSIFICATI IN CATEGORIA C2, C6 E C7 (cantine, box, posti auto...) UTILIZZATI DIRETTAMENTE DAL POSSESSORE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE E DESTINATE IN MODO DUREVOLE A SERVIZIO E ORNAMENTO DELLA MEDESIMA
- PER **IMMOBILI EQUIPARATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE** **(esenti già dal 2008)** SI INTENDONO:
 - Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la **residenza in istituti** di ricovero o sanitari a seguito di **ricovero permanente**, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;
 - La **casa coniugale** anche, nel caso di **separazione**, per il soggetto che non ha avuto l'assegnazione della medesima a condizione che tale soggetto non sia proprietario di un'altra abitazione nel medesimo Comune,
 - Le abitazioni **concesse** dal soggetto passivo **in uso gratuito** ai parenti in linea retta di primo grado (figli e genitori) che la utilizzino come propria abitazione principale

IN CASO DI POSSESSO DI ABITAZIONI EQUIPARATE
OCCORRE PRESENTARE UNA DICHIARAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI

COSA FARE SE SI E' PROVVEDUTO AL VERSAMENTO DELL'ICI IN CASO DI ABITAZIONE PRINCIPALE:

Nel caso si sia già provveduto a versare l'ICI relativa a un fabbricato divenuto esente in base alle nuove disposizioni, deve essere presentata istanza scritta di rimborso al Comune

PER GLI IMMOBILI CHE NON SONO ESENTI alla luce di quanto sopra, qui di seguito vengono date informazioni sulle modalità di versamento

CHI DEVE PAGARE

Per gli immobili che non risultano esenti (e cioè le abitazioni principali classificate in categoria A1, A8 E A9, i terreni agricoli, le aree fabbricabili e gli i fabbricati diversi dall'abitazione principale) l'imposta è dovuta dal proprietario oppure da chi gode sugli immobili del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie. Non devono pagare l'I.C.I. gli inquilini.

SCADENZE PAGAMENTO

L'ICI può essere pagata:

- in 2 rate

la prima entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno in corso calcolata in base alle aliquote e detrazioni spettanti

la seconda dall'1 al 16 dicembre a saldo dell'imposta

- in un'unica soluzione entro il 16 giugno

Per il possesso protratto per frazioni d'anno, l'imposta va versata alle stesse scadenze in base ai mesi di possesso.

Non è dovuto alcun versamento qualora l'imposta totale annua sia inferiore a € 10,00.

MODALITA' DI VERSAMENTO

L'imposta va pagata (calcolandola in auto-tassazione) presso gli uffici postali utilizzando bollettini di conto corrente postale per ICI intestati a: Comune di Vernate - serv. tesoreria I.C.I.

Numero di conto corrente: 000014188460 (IBAN IT60E0760101600000014188460)

QUANTO SI DEVE PAGARE

L'ICI si calcola applicando l'aliquota deliberata dal Comune alla base imponibile.

Per quanto riguarda i **fabbricati** la base imponibile è data dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% (anche per le rendite attribuite recentemente), moltiplicata per:

100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);

50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;

34 per i fabbricati della categoria C/1.

140 per i fabbricati del gruppo catastale B

Per i **terreni agricoli** la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.

Per le **aree fabbricabili** la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio.

L'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratto il possesso: il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni.

ALIQUOTE E DETRAZIONI

Verificare il link relativo

DICHIARAZIONI

E' stato abolito l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini ICI per le modifiche oggetto di variazione catastale.

Dovranno essere ancora dichiarate le modifiche non desumibili da atti catastali (ad. Esempio perdita o acquisizione di detrazioni)

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Qualora il contribuente non effettui i versamenti nei termini previsti per il pagamento dell'imposta, può sanare l'omissione tramite l'istituto del ravvedimento operoso nel seguente modo:

SE IL VERSAMENTO VIENE ESEGUITO ENTRO 30 GIORNI DOPO LA NATURALE SCADENZA **il totale da versare sarà il seguente:**

| | |
|-------------|---|
| IMPOSTA | imposta non versata |
| + SANZIONE | 2,5% quindi $(\text{imposta} \times 2,5) / 100$ |
| + INTERESSI | $(\text{imposta} \times 3 \times \text{gg}) / 36500$ dove 3 è il tasso di interesse e gg i giorni di ritardo |
| ----- | |
| TOTALE | |

☆ SE IL VERSAMENTO VIENE ESEGUITO OLTRE 30 GIORNI MA ENTRO 1 ANNO **il calcolo del totale da versare dovrà essere effettuato con le medesime modalità sopra esposte ma applicando una sanzione del 3% anziché del 2,5% quindi:**

| | |
|-------------|---|
| IMPOSTA | imposta non versata |
| + SANZIONE | 3% quindi $(\text{imposta} \times 3) / 100$ |
| + INTERESSI | $(\text{imposta} \times 3 \times \text{gg}) / 36500$ dove 3 è il tasso di interesse e gg i giorni di ritardo |
| ----- | |
| TOTALE | |

L'importo calcolato come sopra specificato dovrà essere versato su un normale bollettino di c/c postale per ICI barrando la casellina "RAVVEDIMENTO"

Nella parte dove occorre indicare l'importo relativo a aree fabbricabili, altri fabbricati etc.... si deve indicare la cifra riferita alla sola imposta (senza sanzioni e interessi).

Si ricorda che il n. di c/c postale è 14188460 intestato a Comune di Vernate - Serv. Tesoreria - Riscossione ICI.